



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi
Dipartimento Agricoltura e Ambiente Rurale

REGOLAMENTO COMUNALE TIPO DEL VERDE
Pubblico e Privato

TITOLO I° - Disposizioni Generali

Art.1 – Finalità

La finalità del presente regolamento è la tutela paesaggistica, ornamentale, biologica e fitosanitaria del verde, quale bene fondamentale della comunità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

- 2.1 - Il presente Regolamento si applica al patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato poste nel territorio amministrativo comunale.
- 2.2 - Disciplina tutti quegli interventi volti ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la promozione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi, nonché il loro uso.

Per le siepi, i filari anche arborati e le piante singole o a gruppi poste in terreni a destinazione agricola si applicano esclusivamente le norme di cui all'art. 3; qualora invece esse siano ubicate nelle seguenti aree, sono soggette a tutte le norme del presente Regolamento:

- oggetto di interventi di cui è richiesta autorizzazione, concessione edilizia o denuncia di inizio attività;
- tutelate ai sensi del decreto legislativo 42/2004;

L'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti commi, rivestono

particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o scientifico. La tutela disposta a mezzo ordinanza sindacale assoggetta gli alberi così tutelati alla disciplina degli alberi monumentali.

2.3 - Dal presente Regolamento sono escluse le zone boscate soggette a legislazione regionale L.R. n.31/2008, le colture arboree (aziende florovivaistiche, orticole, pioppeti, frutteti e altre colture agricole) le zone destinate ad attività agricola dagli strumenti di pianificazione territoriale.

2.4 - Sono oggetto di protezione e tutela ai sensi del presente regolamento:

a) *gli alberi o i gruppi di alberi con diametro del tronco di almeno cm. 25 (circonferenza circa 80 cm.), misurato a petto d'uomo (130 cm. da terra), nonché gli esemplari delle seguenti specie arbustive con un diametro di almeno 10 cm. (circonferenza circa cm. 30) misurata ad un metro di altezza :*

- camelie
- rododendri
- pieris
- osmanto
- fotinia
- corbezzoli
- viburni
- bossi
- lagestroemia
- biancospini
- cornioli
- sambuco

b) *gli alberi monumentali*, ivi compresi quelli situati in zone agricole, come in allegato PIF.

b.1 - Gli interventi ammessi per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

b.2 - Le funzioni connesse con l'individuazione, la definizione e la protezione degli alberi monumentali sono di pertinenza rispettivamente del Parco Regionale dell'Adda Sud, entro i confini di sua competenza, e delle Amministrazioni comunali, competenti per territorio, per le aree esterne ai confini del Parco Regionale.

b.3 - Gli alberi di interesse monumentale inclusi nell'elenco di cui all'allegato a del Piano di Indirizzo Forestale saranno oggetto delle seguenti prescrizioni:

“è vietato danneggiare o abbattere gli alberi inclusi nell'elenco provinciale. L'abbattimento può avvenire esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In tal caso l'abbattimento viene autorizzato dai comuni previa acquisizione di una perizia tecnica effettuata da un esperto in discipline agronomiche-forestali”.

b.4 - Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PIF:

1. verifica ed eventualmente integra i dati conoscitivi presenti nell'allegato a del Piano di Indirizzo Forestale, inserendo nel proprio strumento gli elementi individuati;
2. elabora misure per la tutela degli esemplari individuati secondo le indicazioni contenute nelle prescrizioni in precedenza circoscritte dal virgolettato al punto b.2.

L'Amministrazione Comunale potrà segnalare alla Provincia piante singole o in gruppo da inserire nell'elenco degli Alberi Monumentali, previa opportuna valutazione tecnica da parte di tecnici incaricati.

Art. 3 – Altre prescrizioni

- a) Il taglio delle siepi e dei filari anche arborati posti in terreni agricoli di cui all'art.2.2, può avvenire solamente tra il 15 ottobre e il 31 marzo, salvo limiti più rigorosi vigenti stabiliti da altre norme. Il presente limite temporale si applica sia nel caso di governo a ceduo che a fustaia.
- b) Il taglio di filari e siepi ovvero il loro sradicamento ed eliminazione in tutto il territorio provinciale è regolato rispettivamente dal Parco Regionale dell'Adda Sud, entro i confini di sua pertinenza, sulla base delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco stesso e, per le aree esterne ai confini del Parco, delle Amministrazioni comunali, competenti per territorio, che provvederanno in merito attraverso l'adozione di un regolamento comunale del verde pubblico e privato, privilegiando la procedura dell'autorizzazione soggetta a silenzio assenso. L'abbattimento di alberi singoli, in gruppo o filare, siti in ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004 dovrà essere preliminarmente autorizzato dall'Ente preposto alla tutela, salvo il caso di sostituzione di piante morte o gravemente ammalate con alberi della stessa specie e varietà.
- c) L'autorizzazione allo sradicamento ed eliminazione di filari e siepi è subordinata all'imposizione dell'obbligo di reimpianto, non necessariamente nello stesso sito.
- d) È fatto divieto piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all'allegato B, in quanto sono considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l'aspetto ecologico, selvicolturale ed economico.
- e) È vietato apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su "piante tutelate".

Art. 4 – Elenco delle essenze arboree sconsigliate

Le specie esotiche e le cv. di origine orticola sono da evitare privilegiando specie autoctone a bassa manutenzione

Nell'allegato B sono riportate le specie esotiche sconsigliate.

TITOLO II°- Disciplina degli interventi, obblighi e divieti nelle aree a verde privato

Art. 5 – Autorizzazioni all'abbattimento

- 5.1 - L'abbattimento dei soli alberi e specie arbustive aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 2.4 è soggetto alla preventiva autorizzazione degli uffici competenti.
- 5.2 - La suddetta richiesta di autorizzazione da inoltrarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, dovrà essere corredata di :
 - descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;

- motivazione dell'abbattimento;
- documentazione fotografica;
- planimetria in scala riportante le posizioni degli alberi da abbattere che consenta la loro agevole identificazione;
- perizia tecnica a firma di dottore agronomo o forestale per alberi con tronco misurato a petto d'uomo (una altezza da terra pari a mt. 1,30) di dimensioni superiori a **80 cm di diametro** (circonferenza circa 250 cm.) o delle specie arboree ed arbustive di cui all'art.2.4;
- impegno ad effettuare successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti effettuati o in alternativa a monetizzare l'intervento come previsto al punto 5.6;
- dichiarazione di sussistenza o di non sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici, storico architettonici.

5.3 - In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;
- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro;

e che pertanto esigono immediatezza di intervento di abbattimento, in luogo della suddetta autorizzazione dovrà essere inviata immediata comunicazione agli uffici comunali competenti, facendo pervenire successivamente la documentazione di cui all'art. 5.2, in difetto della quale si applicherà una sanzione di **€ 150,00**.

5.4 - La richiesta di autorizzazione all'abbattimento, salvo i casi previsti dall'art. 9, dovrà essere inoltrata all'ufficio comunale competente, al quale è data facoltà di richiedere la documentazione mancante e di procedere ad eventuale sopralluogo. Nel caso le motivazioni addotte siano considerate valide, seguirà il rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso l'istanza non abbia esito nei 30 giorni successivi alla presentazione è da intendersi accolta.

Diversamente verrà emesso motivato parere contrario.

Per la valutazione delle istanze l'ufficio potrà avvalersi di consulenze specialistiche, qualora non presenti nella struttura comunale le figure professionali adeguate.

5.5- L'abbattimento in assenza di autorizzazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 500,00** ad un massimo di **€ 1.500,00** in relazione al valore dell'albero abbattuto stimato sulla base del listino dell'Assoverde.

5.6 - Il proprietario o l'avente titolo dovrà, entro il termine indicato nel provvedimento autorizzativo o comunicato, sostituire l'albero con specie adeguata dandone comunicazione all'ufficio competente. Se la ripiantumazione non può essere effettuata per l'insufficiente spazio a disposizione, ovvero per qualsiasi altra ragione preventivamente verificata dal suddetto ufficio, il proprietario o l'avente titolo provvederà al versamento della somma utile a sopportare i costi per la Pubblica Amministrazione di ripiantumazione in area pubblica, determinata dagli uffici comunali competenti secondo i listini dell'Assoverde aumentato del 20%.

Art. 6 - Interventi obbligatori e manutenzione

6.1 - I proprietari o gli aventi titolo di zone sistemate a verde di cui all'art.2, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:

- a) pulizia dell'area;

- b) taglio dell'erba;
- c) sramatura di parti legnose secche;
- d) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
- e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.) fermo restando le procedure dell'art. 5.

Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti per la pubblica incolumità, si provvederà, previa diffida, alla esecuzione d'ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

La violazione degli interventi obbligatori sopraelencati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 600,00 conciliabile in via breve con il pagamento del minimo.

Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione degli alberi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 600,00.

6.2 Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali di pregio, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, conservazione, e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al medesimo.

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

Sono ammesse sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di sistemazione generale dei giardini, come previsto all' art. 9.5

Art. 7 – Salvaguardia fitopatologica

- a) Tutte le piante colpite da patologie di cui all'allegato A devono essere prontamente segnalate agli Organi Fitosanitari competenti.

Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata obbligatoria dagli Organi Fitosanitari competenti.

- b) In caso di pericolo di diffusione della patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà privata o comunque di proprietà di terzi, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.
- c) I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, *periodici controlli* (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'Uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata evitando il più possibile la lotta a calendario. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque

Art. 8 – Divieti

8.1 Sono vietati i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:

- a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
- b) scavi o ammassi di materiale;
- c) deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
- d) tagli e recisioni degli apparati radicali.

8.2 La contravvenzione ai divieti di cui al comma 8.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 600,00 conciliabile in via breve con il pagamento del minimo, e l'obbligo di ripristino della situazione precedente l'intervento.

Art. 9 - Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi

9.1 - I progetti edilizi dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.

Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento, documentazione fotografica e descrizione delle essenze e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita autorizzazione di cui all'art. 5, contestualmente all'istanza di titolo abilitativo alla nuova costruzione da presentare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia.

9.2 - L'autorizzazione all'abbattimento sarà subordinata alla reintegrazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi.

9.3 - Qualora nell'area oggetto di intervento edilizio non sia possibile la messa a dimora di nuove piante, l'Amministrazione Comunale richiederà una somma compensativa al valore degli alberi, da accantonare in apposito fondo destinato ad interventi di ripiantumazione.

9.4 - Nell'ambito delle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.).

9.5 - Le presenti norme si applicano all'intero territorio comunale.

Art. 10 - Interventi in ambito di aree vincolate

L'abbattimento di alberi siti in immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dovrà essere preliminarmente approvato dagli Enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (Soprintendenza, Ente sub-delegato al rilascio della autorizzazione paesaggistica).

Art. 11 - Distanze degli alberi rispetto ai confini

Per gli alberi piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, la violazione delle distanze dai confini – stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile – senza pregiudizio dei diritti dei vicini, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 400,00 conciliabile in via breve con il pagamento del minimo.

Il Dirigente competente, dopo l'accertamento e su indicazione dell'Ufficio competente, ordina lo spostamento dell'albero entro le distanze regolamentari.

In linea generale per i nuovi impianti è necessario tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, l'ampiezza dello spazio disponibile, l'espansione dell'apparato radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, la presenza di corpi illuminanti.

Di seguito si propone una tabella riassuntiva dei requisiti minimi da rispettare in relazione alla massima altezza che le varie essenze possono raggiungere:

Altezza definitiva degli alberi(m)	Sesto di impianto(m)	Distanza minima dal confine di proprietà	Distanza minima da edifici
>20	12	5	8
16 – 20	10	5	6
12 – 16	8	5	4
8 – 12	6	3,5	3
6 - 8	4	1,5	3

TITOLO III°- Disciplina degli interventi, obblighi e divieti nelle aree a verde pubblico

Art. 12 –Abbattimento di alberi e specie arbustive

- 12.1 - L'abbattimento dei soli alberi e specie arbustive aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 2.4 è soggetto alla preventiva valutazione fitostatica/fitosanitaria redatta da Agronomo qualificato nominato dall'Amministrazione Comunale, completa di tutta la documentazione necessaria a comprovare la motivazione dell'abbattimento.
- 12.2 - La relazione tecnica dovrà essere corredata di :
- descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
 - motivazione dell'abbattimento;
 - documentazione fotografica;
 - copia dei risultati forniti dalle strumentazioni utilizzate durante la perizia (Resistograph, Tomografo, Pressler ecc.);
 - indicazione relativa alle successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti effettuati.
- 12.3 - In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:
- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;
 - alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
 - alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro;
- l'Amministrazione comunale interviene immediatamente.

Art. 13 - Interventi obbligatori e manutenzione

- 13.1 – L'amministrazione Comunale o il gestore di zone sistemate a verde pubblico di cui all'art.2, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:
- a) pulizia dell'area;
 - b) taglio dell'erba;
 - c) sramatura di parti legnose secche;
 - d) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
 - e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
 - f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marcescenze, marciumi radicali estesi, ecc.) ferme restando le procedure di cui all'art. 12.1.

Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione degli alberi.

- 13.2 - Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali di pregio, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, conservazione, e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà pubblica ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al medesimo.

L'Amministrazione Comunale proprietaria di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o privata, è tenuta ad effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni pubblici, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

Sono ammesse sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di risistemazione generale dei giardini, nel rispetto degli articoli precedenti ad esclusione di quelli tutelati e dichiarati monumentali di cui all'art. 2.4 lettera b).

Art. 14 – Salvaguardia fitopatologica

- a) Tutte le piante colpite da patologie di cui all'allegato A devono essere prontamente segnalate all'Attività Verde Pubblico del Comune. Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata obbligatoria dagli Organi Fitosanitari competenti.
- b) In caso di pericolo di diffusione della patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà comunale l'Amministrazione Comunale dovrà procedere all'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o all'abbattimento delle piante affette;
- c) L'Amministrazione comunale, in quanto gestore di aree verdi è tenuta ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, *periodici controlli* (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di sua pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso terzi.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'Uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata evitando il più possibile la lotta a calendario. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque

Art. 15– Divieti

- 15.1 L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di verificare che, fatti salvi i comprovati motivi di pubblica utilità, non vengano eseguiti i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:

- a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
- b) scavi o ammassi di materiale;
- c) deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
- d) tagli e recisioni degli apparati radicali.

15.2 Qualora i suddetti lavori siano eseguiti da imprese terze la contravvenzione ai divieti di cui al comma 15.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da €. 150,00 a € 600,00** (per ogni albero danneggiato) conciliabile in via breve con il pagamento del minimo.

Art. 16 Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio arboreo collegati ad interventi edilizi

16.1 - I progetti edilizi dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.

Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento, documentazione fotografica e descrizione delle essenze e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita relazione di cui all'art. 12.2, contestualmente all'istanza di titolo abilitativo alla nuova costruzione.

16.2 - L'abbattimento sarà subordinato alla reintegrazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi.

16.3 - Nell'ambito delle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.).

16.4 - Le presenti norme si applicano all'intero territorio comunale.

Art. 17 - Interventi in ambito di aree vincolate

L'abbattimento di alberi siti in immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dovrà essere preliminarmente approvato dagli enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (Soprintendenza, Ente sub-delegato al rilascio della autorizzazione paesaggistica).

Art. 18 - Distanze degli alberi rispetto ai confini

Per gli alberi piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietata la violazione delle distanze dai confini – stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile.

In linea generale per i nuovi impianti è necessario tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dell'ampiezza dello spazio disponibile, dell'espansione dell'apparato radicale, della velocità di accrescimento, della dimensione della chioma a maturità, dei condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, della presenza di corpi illuminanti.

Di seguito si propone una tabella riassuntiva dei requisiti minimi da rispettare in relazione alla massima altezza che le varie essenze possono raggiungere:

Altezza definitiva degli alberi(m)	Sesto di impianto (m)	Distanza minima dal confine di proprietà	Distanza minima da edifici
>20	12	5	8
16 – 20	10	5	6
12 – 16	8	5	4
8 – 12	6	3,5	3

6 – 8	4	1,5	3
-------	---	-----	---

Titolo IV – Regolamento d’uso del verde pubblico

Art. 19 – Ambito d’applicazione

Il presente articolo disciplina l’uso e la fruizione degli spazi verdi siti nel Comune di così elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- c) spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- d) spazi di proprietà comunale, destinati a verde o servizi affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale

Art. 20 - Disposizioni generali

20.1 - Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di promuovere il corretto utilizzo degli spazi verdi pubblici al fine di garantire e promuovere la loro funzione sociale, ricreativa e didattica, garantendo a tutti i cittadini il tranquillo godimento degli spazi verdi salvaguardando nel contempo l’ambiente dai possibili danni derivati da cattivo uso.

20.2 - La fruizione e l’uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge, dal presente Regolamento, dalle Delibere di applicazione dello stesso e dalle disposizioni dei competenti Uffici Comunali.

20.3 - La gestione degli spazi indicati all’art.19 ed il controllo del loro uso vengono demandati ad un responsabile comunale, nominato dall’Amministrazione tra i funzionari ed i tecnici del settore interessato. Per gli spazi annessi a strutture di servizi pubblici il Responsabile coincide con il dirigente della struttura. Per gli spazi dati in concessione, il Responsabile è scelto dal concessionario con l’assenso dell’Amministrazione.

20.4 - Compito del Responsabile è:

- a) - assicurare la corretta gestione degli spazi verdi
- b) - provvedere alla vigilanza, unitamente al corpo di vigilanza municipale, sulla corretta fruizione del verde.
- c) - accogliere segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla gestione e manutenzione degli stessi spazi.

20.5 – L’amministrazione Comunale ha il compito di progettare nuove realizzazioni o riqualificazioni di aree verdi per migliorare costantemente il patrimonio vegetale esistente. Ha altresì il compito di prevedere il coordinamento tra i vari settori interni e/o esterni per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e la successiva manutenzione, al fine di ottenere un’opera condivisa tra i settori stessi coinvolti.

20.6 - Gli spazi verdi non recintati sono fruibili nell’arco delle ventiquattro ore.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari opportunamente segnalati.

Art. 21 – Divieti

.....

Art. 22 – Contributi volontari/sponsorizzazioni

22.1 - L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi nei modi previsti da specifiche convenzioni.

Art. 23 – Sanzioni

.....

TITOLO V° - Prescrizioni tecniche e operative

Art. 24 – Norme tecniche per gli interventi di potatura

Le operazioni di potatura saranno eseguite, di regola, secondo i seguenti schemi indicativi:

24.1 – Epoca - Le potature devono essere eseguite preferibilmente durante il periodo di massimo riposo vegetativo dell'albero ma sono altresì permesse potature verdi per interventi cesori di piccolo diametro.

24.2 – Tipologie di potatura

24.2.1- Potatura di allevamento - Si effettua nella fase giovanile dell'albero e solo su branche di diametro inferiore a cm. 10. A seconda delle forme di allevamento prescelte (piramidale, vaso, libera) l'intervento di potatura dovrà essere eseguito in modo tale che, una volta cicatrizzate le ferite, la pianta risulti integra senza palesare nel tempo gli interventi cesori a cui è stata sottoposta.

24.2.2 - Potatura di mantenimento - Consiste nell'asportazione totale di rami troppo sviluppati e/o vigorosi privilegiando il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura.

Tale intervento ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali delle piante riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami.

24.2.3 - Potatura di contenimento - E' necessaria per dimensionare la pianta in relazione ai vincoli presenti nell'ambiente urbano (linee elettriche, fabbricati, manufatti, strade, ecc.). Deve essere eseguita rispettando il più possibile il portamento naturale della pianta mantenendo equilibrato il volume della chioma.

24.2.4 - Potatura di risanamento - E' un intervento volto all'asportazione di rami o parti vegetali aggredite da parassiti, effettuato comunque nel rispetto del portamento e

dell'equilibrio statico ed ornamentale caratteristico della specie interessata (es. asportazione degli apici rameali del platano colpito da *gnomonìa platani*).

E' vietato in ogni caso l'intervento di capitozzatura della chioma.

Art. 25 – Norme tecniche per la messa a dimora di nuove piante

I nuovi impianti arborei dovranno, di regola, essere realizzati secondo i seguenti schemi:

25.1 – Preparazione agraria del terreno - Prima di effettuare qualsiasi piantumazione, dovrà essere eseguita un'accurata lavorazione e preparazione agraria del terreno ed in particolare:

25.1.1 - Lavorazione del suolo - Consiste nella lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria, eseguita preferibilmente con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura.

25.1.2 - Concimazioni - Con il lavoro di aratura, o di vangatura e prima di procedere al riempimento delle buche, dovrà essere effettuata la concimazione di fondo con la somministrazione di letame di stalla ben maturo o, in alternativa, di concime organico, uniformemente distribuito sul terreno.

Oltre alla concimazione di fondo dovranno essere effettuate a distanza di tempo anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi organico-biologici.

25.1.3 - Preparazione delle buche e dei fossi - Le buche ed i fossi per la piantagione degli alberi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, dovrà essere assicurato che la zona in cui le piante svilupperanno le radici non presenti ristagni di umidità e dovrà essere previsto lo scolo delle acque superficiali in modo corretto.

25.2 Apporto di terra di coltivo - Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, dovrà essere verificato che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario si dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

25.3 - Messa a dimora di alberi - Prima della piantagione, si dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiali di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante in contenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di ancoraggi sotterranei e legature con cavi dinamici.

Si procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice.

All'atto dell'impianto può essere effettuata una somministrazione secondaria localizzata di prodotti radicanti e biostimolanti, attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

25.4 - **Epoca dell'impianto** - Le piante dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

25.5 - **Protezioni** – Alla base delle nuove essenze piantumate dovranno essere posizionati i collari di protezione in materiale elastico sufficienti a garantirne la durata per i primi 5 anni dall'epoca dell'impianto.

Art. 26 – Norme tecniche per lo sfalcio dei tappeti erbosi

26.1- Sfalcio dell'erba: l'operazione andrà eseguita con un numero di sfalci sufficienti a garantire il decoro ed in funzione dell'uso e della destinazione dei prati. Il taglio del manto erboso dovrà avvenire a mezzo di tosaerba con lama rotante. Nelle aiuole di piccole dimensioni o comunque laddove sia impossibile l'accesso dei macchinari semoventi, è fatto divieto di sfalciare l'erba con il decespugliatore, ammesso peraltro per il bordo aiuola e i tondelli delle alberature, con la massima attenzione alla regolazione dei giri/motore per evitare il danneggiamento del colletto delle alberature, specie quelle più giovani. Tale precauzione dovrà essere rivolta anche verso tutte le strutture fisse o mobili presenti sull'area, in particolare alla base dei pali di sostegno in legno di strutture come giochi, cestini ecc. I tosaerba dovranno essere dotati di dispositivo per la raccolta dell'erba sfalciata che dovrà essere immediatamente rimossa. Il taglio non dovrà mai essere effettuato quanto l'erba è eccessivamente bagnata ed il terreno troppo umido: nei periodi caldi si dovrà preferibilmente evitare di tagliare nelle ore di maggior insolazione. Particolare cura dovrà essere riposta nella raccolta e sgombero delle erbe tagliate, che non dovranno in alcun modo rimanere sul prato od in prossimità di esso, sia per ragioni di carattere estetico, sia per evitare l'insorgere ed il diffondersi di malattie, nonché la formazione di chiazze (eziolatura). Può essere tuttavia effettuato lo sfalcio senza raccolta, qualora si tratti di prati costituiti da gramigne caratterizzati da frequenti tagli di piccola entità durante il periodo estivo. Sfruttando l'effetto "Mulching", ovvero pacciamatura con un leggero strato vegetale, per il taglio si dovranno usare apposite macchine tosaerba. La tosatura di volta in volta dovrà essere effettuata perpendicolarmente alla precedente per consentire il taglio di quelle piante cresciute nella stessa direzione del movimento della macchina e sfuggite al precedente passaggio. E' indispensabile l'uso di falci, falcioline, forbici, ecc., per le rifiniture lungo le siepi, le aiuole, intorno agli alberi e manufatti, cioè dove non è possibile l'uso delle succitate macchine. E' comunque vietato l'uso di motofalciatrici agricole a barra.

26.2- potatura delle siepi e dei cespugli : l'operazione dovrà essere eseguita in modo tale da garantire durante tutto l'anno l'ordine e la pulizia e la foggatura preesistente, ovvero in modo costante durante i vari interventi di manutenzione, eseguita con tagliaiepi meccanico e, ove necessario, con taglio manuale con l'asportazione dei rami vecchi deperiti e privi di vigore. Salvo che non sia indicato diversamente, la potatura avverrà su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, consentendo il normale sviluppo delle siepi in fase di accrescimento. Durante tali operazioni dovranno essere effettuate le scerbature alla base in modo da lasciare sempre libere le piante da erba infestanti.

Art. 27 - Linee guida per la protezione e la salvaguardia della vegetazione su aree di cantiere

27.1 - **Superfici a verde** - Per impedire danni da costipamento del terreno o altri danni provocati da lavori di cantiere, tutte le superfici a verde non direttamente interessate dai lavori, devono essere protette tramite posa di recinzione in rete plastificata o altro, alta almeno m. 1,80.

Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato, inoltre, addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per cavi, transenne o ripari.

Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m. 20 dalla chioma degli alberi.

Nel caso sia assolutamente necessario il passaggio sui prati con mezzi pesanti (oltre 10 q.li), questo potrà avvenire solo se autorizzato e facendo procedere gli automezzi appoggiando le ruote su tavole da ponte di adeguato spessore e lunghe almeno m. 3, poste di traverso rispetto al senso di marcia ben affiancate tra di loro, e sporgenti almeno m. 1,5 per lato delle ruote.

27.2 - **Parti aeree degli alberi** - Per la difesa contro danni meccanici da parte di veicoli e delle attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere vanno protetti con la posa di una recinzione che racchiuda la pianta per un diametro sotto chioma di almeno m. 2.

Se per insufficienza di spazio non è possibile mettere in sicurezza l'intera superficie, gli alberi devono essere protetti mediante una incamicatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco con interposizione di materiale cuscinetto (esempio: vecchie gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e/o di inserire chiodi nel tronco.

27.3 - **Radici degli alberi** - I lavori di scavo dovranno essere effettuati ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 100 dalla base secondo la seguente tabella:

diametro fusto (cm.):	raggio minimo area di rispetto (m.):
< 20	1,5
Tra 20 e 80	3,0
> 80	5,0 (valutando le situazioni, anche in considerazione dell'apparato radicale)

Durante lo scavo gli apparati radicali non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere disinfettate con fungicida a matrice biologica.

Gli scavi non dovranno restare aperti per più di due settimane. In presenza di umidità tale periodo può essere prolungato a tre settimane. In caso di sospensione dei lavori, si dovrà riempire provvisoriamente lo scavo o coprire le radici con una stuoia che dovrà essere mantenuta costantemente umida. In caso di pericolo di gelate, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte con materiale isolante.

Negli scavi non possono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità.

Durante i lavori, le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito di materiali di vario genere o costipate. Durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o altri materiali.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (ad es. laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito autonomamente a propria cura e spese.

Nel caso si debbano, per motivate esigenze, eseguire scavi a distanze inferiori a quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, quali:

- scavi a mano;
- rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione;
- impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità dell'albero.

27.4 - **Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili** - In presenza di pavimentazioni impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta (tornello) un'area di rispetto, grigliata, di almeno m. 2 di diametro per gli alberi di prima grandezza; di m. 1,50 per quelli di medio sviluppo e di m. 1 per i piccoli alberi e gli arbusti.

27.5 - **Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse** - L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione o di corpi illuminati, dovrà tener conto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro, adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali e alle loro naturali capacità di sviluppo e rispettando quanto previsto dai precedenti articoli.

27.6 - **Responsabilità** - Tutti i danni causati alle piante dalla non osservanza delle presenti norme oltre che per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami e/o di radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze inquinanti, verranno addebitate all'impresa esecutrice dei lavori.

La responsabilità civile e penale per la caduta degli alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata da lavori non concordati con l'Amministrazione Comunale e/o non eseguiti secondo le prescrizioni degli articoli precedenti, rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.

Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, per cui resta a carico del concessionario il ripristino di tappeti erbosi, aiuole, tappezzanti, alberi ed arredi eventualmente danneggiati durante i lavori.

A garanzia di quanto sopra, l'esecutore delle opere dovrà versare un deposito cauzionale per un importo adeguato e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ALLEGATI

Allegato A

Patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto

- 1) Tracheomicosi delle querce (*Ceratocystis fagacearum* Hunt.)
- 2) Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* Hell. et. Halst. f. *platani*)
- 3) Grafiosi dell'olmo (*Ceratocystis ulmi* Mor.)
- 4) Cancro del cipresso (*Seiridium cardinale* Sutton.)
- 5) Verticilloso (*Verticillium albo-atrum* Reinke et Berth.)
- 6) Colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora* Wins.)
- 7) Processionaria del pino (*Thaumtopoea pytiocampa* Denn. et Schiff.)
- 8) Bostrico (*Ips typographus* L.)
- 9) Scolitidi dell'olmo (*Scolytus multistriatus* Marsham e *Scolytus sulcifrons* Rey)
- 10) Minatrice dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*)

Allegato B

Specie esotiche sconsigliate

Genere e specie	Tendenza a spontaneizzare
<i>Acer negundo</i>	<i>Alta</i>
<i>Ailanthus altissima</i>	<i>Alta</i>
<i>Amorpha fruticosa (nelle aree umide)</i>	<i>Alta</i>
<i>Buddleja davidii</i>	<i>Alta</i>
<i>Prunus serotina</i>	<i>Alta</i>
<i>Quercus rubra</i>	<i>Alta</i>
<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Alta</i>
<i>Sprarea Japonica</i>	<i>Medio/Alta</i>
<i>Brussonetia papyrifera</i>	<i>Medio</i>
<i>Gleditsia triacanthos</i>	<i>Bassa</i>
<i>Paulownia tomentosa</i>	<i>Bassa</i>
<i>Ulmus pumila</i>	<i>Media</i>

Allegato C
Elenco degli alberi e arbusti consigliati

SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE	
Nome scientifico	nome italiano
<i>Acer campestre</i>	acero campestre
<i>acer pseudoplatanus</i>	acero di monte
<i>Alnus cordata</i>	ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero
<i>Amorpha fruticosa</i>	amorfa
<i>Arbutus unedo</i>	corbezzolo
<i>Betula pendula</i>	betulla
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco
<i>Carpinus orientalis</i>	carpinella
<i>Celtis australis</i>	bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	albero di giuda
<i>Colutea arborescens</i>	vescicaria
<i>Cornus mas</i>	corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	sanguinella
<i>Corylus avellana</i>	nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i>	biancospino
<i>Crataegus axyacantha</i>	bianc.selvatico
<i>Cytisus scoparius</i>	ginestra dei carbon.
<i>Eleagnus angustifolia</i>	olivagno
<i>Eleagnus umbellata</i>	umbellata
<i>Euonymus europaeus</i>	fusaggine
<i>Fraxinus angustifolia</i>	frassino ossifilo
<i>Fraxinus excelsior</i>	frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	orniello
<i>Juglans nigra</i>	noce nero
<i>Juglans regia</i>	noce comune
<i>Juniperus communis</i>	ginepro
<i>Laburmun anagyroides</i>	maggiociondolo
<i>Laurus nobilis</i>	alloro
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustrello
<i>Malus sylvestris</i>	melo selvatico
<i>Ostrya carpicifolia</i>	carpino nero
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	pioppo nero
<i>Prunus avium</i>	ciliegio selvatico
<i>Prunus mahaleb</i>	ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	prugnolo
<i>Pyrus pyraister</i>	perastro
<i>Quercus cerris</i>	cerro
<i>Quercus ilex</i>	leccio
<i>Quercus petraea</i>	rovere
<i>Quercus pubescens</i>	roverella
<i>Quercus robur</i>	farnia
<i>Rhamnus cathartica</i>	spincervino
<i>Rhamnus frangula</i>	frangola
<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia
<i>Rosa canina</i>	rosa canina

<i>Salix alba</i>	<i>salice bianco</i>
<i>Salix caprea</i>	<i>salicone</i>
<i>Salix cinerea</i>	<i>salice cenerino</i>
<i>Salix eleagnos</i>	<i>salice ripaiolo</i>
<i>Salix triandra</i>	<i>salice da ceste</i>
<i>Salix purpurea</i>	<i>salice rosso</i>
<i>Sambuca nigra</i>	<i>sambuco nero</i>
<i>Sorbus domestica</i>	<i>sorbo domestico</i>
<i>Sorbus torminalis</i>	<i>ciavardello</i>
<i>Staphylea pinnata</i>	<i>bossolo</i>
<i>Tilia cordata</i>	<i>tiglio selvatico</i>
<i>Tilia platyphyllos</i>	<i>tiglio nostrano</i>
<i>Ulmus glabra</i>	<i>olmo montano</i>
<i>Ulmus minor</i>	<i>olmo campestre</i>
<i>Viburnum lantana</i>	<i>lantana</i>
<i>Viburnum opulus</i>	<i>pallon di maggio</i>